

Associazione L'ALTROMARSUPIO
Via CRIVELLI, n. 11b
TREVIGLIO (BG)
Codice Fiscale 93033870168



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 24 Maggio 2022

Il giorno 24 Maggio 2022, alle ore 21:00, si è riunita presso la sede sociale sita in Treviglio (BG), Via Crivelli, n. 11b, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "L'ALTROMARSUPIO ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Lorenzo Virtuani; funge da segretario/da verbalizzante Chiara Lucca.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg.117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO



IL N° 817 SERIE 3
PER EURO
GISELLA CRISCIANTI

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
L'ALTROMARSUPIO ODV**

Articolo 1. Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "L'ALTROMARSUPIO ODV" che assume la forma giuridica di Associazione.
2. La associazione ha sede legale nel comune di Treviglio (provincia di BG) in via Crivelli 11b.
3. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2. Scopo e oggetto

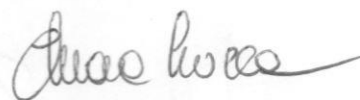
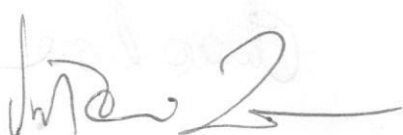
1. L'Associazione è apartitica ed apolitica. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'adozione di minori da parte delle famiglie italiane. L'Associazione non ha scopo di lucro e non opera pregiudiziali nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico, religioso e razziale e nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;





In dettaglio, l'Associazione si occupa di:

- i) promuovere la conoscenza e la diffusione dell'affidamento dei minori e dell'istituto dell'adozione con particolare riferimento a quella internazionale conformemente ai principi della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia d'adozione internazionale in conformità alle vigenti leggi in materia;
 - ii) informare gli aspiranti all'adozione in merito alle normative e alle procedure occorrenti ad effettuare servizi quali l'assistenza, la predisposizione dei documenti necessari e quant'altro possa facilitare l'adozione in collaborazione con gli enti competenti e per la realizzazione di tale servizio può collaborare o convenzionarsi con altre organizzazioni che perseguono gli stessi o analoghi scopi;
 - iii) studiare ed approfondire gli aspetti giuridici, psicologici e sociologici relativi all'adozione e all'affidamento dei minori e quindi raccogliere ed esaminare pubblicazioni, ricerche sociali e documenti vari;
 - iv) stabilire contatti con analoghe associazioni operanti in altri Paesi dell'Unione Europea allo scopo di avere scambi di notizie, collaborazioni nella ricerca e agevolare l'integrazione europea per adozione;
 - v) favorire scambi di esperienze tra le famiglie che hanno adottato, aiutato e sostenuto i minori e agevolare la socializzazione e l'integrazione sociale degli adottati;
 - vi) effettuare servizi integrati di sostegno scolastico tutoriale degli adottati;
 - vii) approfondire la tematica connessa alla famiglia, in particolare per l'attività relativa all'adozione e per quella relativa al principio del sano ed operoso istituto della famiglia stessa;
 - viii) realizzare progetti di cooperazione e sostegno a distanza relativi all'infanzia ed alla genitorialità nei paesi esteri.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

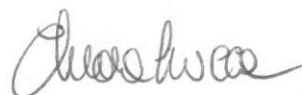


Articolo 3. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo compreso le elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. La quota di partecipazione non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi a nessun titolo neppure per successione e non è negoziabile.
3. Per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Associazione disporrà delle seguenti entrate:
 - a) Versamenti annuali dei Soci;
 - b) Redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - c) Introiti realizzati nello svolgimento dell'attività
 - d) Erogazioni liberali da parte di terzi
 - e) Contributi da enti pubblici nazionali ed internazionali
 - f) Eredità e donazioni.
4. Il Consiglio Direttivo ogni anno stabilisce la quota annuale d'iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli originari e/o a quelli annuali.

Articolo 4. Soci

1. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori); sono Soci ordinari coloro che, , aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Ciascun Socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore.



5. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e i Regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di dimettersi dal novero degli aderenti all'Associazione stessa.
8. Alla presenza di inadempimento degli obblighi di versamento decade automaticamente la qualifica di socio senza la necessità di una delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso di gravi motivi, con delibera del Consiglio Direttivo, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida il provvedimento, entro i trenta giorni dal ricevimento della notifica, può proporre appello all'Assemblea generale dei Soci, la quale deciderà entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

Articolo 5. Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
- Il Consiglio Direttivo

Può inoltre essere costituito l'organo di controllo nella figura del Revisore dei Conti.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è basata sui criteri di massima libertà di partecipazione dei Soci elettori.

Inda 2

Anna Lisa

Articolo 6. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'assemblea ordinaria è convocata per:
 - l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo (entro il 30 novembre);
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente (entro il 30 aprile);
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa;
 - elegge il Revisore dei Conti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare le modifiche al presente Statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà dei Consiglieri in carica.
 4. La convocazione è fatta mediante:
 - Affissione all'albo sociale dell'avviso di convocazione
 - Lettera da inviarsi, senza raccomandazione o tramite posta elettronica o fax, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a tutti i Soci presso l'indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e all'organo di controllo. L'avviso e la lettera dovranno contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco



degli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è ammesse una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione non si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7. Qualora l'Assemblea debba deliberare su argomenti riguardanti un Socia, esso si asterrà dalla votazione.
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il riferimento normativo è l'art. 21 del codice civile
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e in mancanza anche di quest'ultimo è presieduta, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio dell'Associazione.

Articolo 7. Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea da un minimo di sette ad un massimo di undici membri compreso il Presidente ed il Vicepresidente.
2. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione.
4. Nel caso in cui, nel corso del mandato, uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la



decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. Nel caso di dimissioni da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo decadrà e si provvederà a nuove elezioni entro 60 giorni dalla data delle dimissioni del Presidente. In questo periodo l'Associazione sarà retta provvisoriamente dal Vicepresidente che potrà deliberare solo in merito all'ordinaria amministrazione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti
 - la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti
 - la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti
 - l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
 - l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
 - lo spostamento della sede legale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche competenze ad uno o più dei suoi membri oppure può delegare a persone fisiche o giuridiche esterne all'Associazione il potere di compiere determinati atti o funzioni in nome e per conto dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Di regola la convocazione è fatta mediante lettera, o posta elettronica o fax, è ammessa anche la convocazione telefonica e, comunque deve pervenire a tutti i componenti entro tre giorni dalla data dell'adunanza.
9. Il Consiglio Direttivo in caso di motivata necessità è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione purché siano presenti tutti i suoi membri.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e in mancanza anche di quest'ultimo, è presieduto su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio stesso.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione non si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Qualora il Consiglio Direttivo debba deliberare su argomenti riguardanti un suo membro, esso si asterrà dalla votazione.

Articolo 8. Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 9. Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.



Articolo 10. Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci dell'Associazione.

Articolo 11. Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
6. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 12. Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'organo controllore nonché il libro dei Soci.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne abbia titolo e ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
3. Tutti i libri dell'Associazione e la relativa documentazione deve essere custodita presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 13. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato, eventualmente, tra i membri del Consiglio Direttivo e cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.
2. Il Tesoriere fornisce al Revisore dei Conti tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano da lui richieste.

Articolo 14. Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti può essere nominato a maggioranza dall'Assemblea, qualora 1/3 dei soci ne ravveda la necessità.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da non soci.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea. In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 15. Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

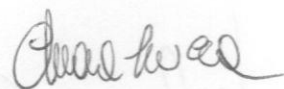
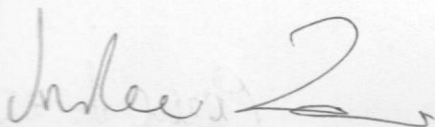
2. Entro il **31 marzo**, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio **consuntivo** dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il **30 ottobre**, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio **preventivo** del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci **debbono** restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che **precedono** l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano **titolo** e motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16. Avanzi di Gestione

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, **riserve** comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. .

Articolo 17. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.
2. In caso di estinzione o **scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



Articolo 18. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa alle vie giudiziarie ordinarie o, in alternativa, al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bergamo. L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina.

Articolo 19. Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]